

## LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 2015, N. 1.

“Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania”.

### IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

### PROMULGA

La seguente legge:

#### Art. 1

(Stato di previsione delle entrate)

1. Il totale generale delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2015 è approvato in euro 18.837.859.805,50 in termini di competenza, di cui per partite di giro euro 3.813.642.000,00, e in euro 25.107.137.219,29 in termini di cassa.
2. Il totale generale delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2016 è approvato in euro 18.254.135.404,52 in termini di competenza, di cui per partite di giro euro 3.813.642.000,00.
3. Il totale generale delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2017 è approvato in euro 17.855.014.270,73 in termini di competenza, di cui per partite di giro euro 3.813.642.000,00.
4. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione ed il versamento alla cassa delle entrate della Regione per l'esercizio finanziario 2015 e l'accertamento per gli esercizi 2016 e 2017 secondo l'annesso prospetto delle entrate di bilancio redatto per titoli e tipologie.
5. Il totale generale programmatico delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2015 è approvato in euro 18.837.859.805,50 in termini di competenza, di cui per partite di giro euro 3.813.642.000,00, e in euro 25.215.273.366,79 in termini di cassa.
6. Il totale generale programmatico delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2016 è approvato in euro 18.254.135.404,52 in termini di competenza, di cui per partite di giro euro 3.813.642.000,00.
7. Il totale generale programmatico delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2017 è approvato in euro 17.855.014.270,73 in termini di competenza, di cui per partite di giro euro 3.813.642.000,00.

#### Art. 2

(Stato di previsione della spesa)

1. Il totale generale della spesa della Regione per l'anno finanziario 2015 è approvato in euro 18.837.859.805,50 in termini di competenza, comprensivo della quota di ripiano del maggiore disavanzo generato per effetto del riaccertamento straordinario dei residui effettuato per adeguarli al principio generale della competenza finanziaria previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e del primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui per partite di giro euro 3.813.642.000,00, e in euro 25.107.137.219,29 in termini di cassa.
2. Il totale generale della spesa della Regione per l'anno finanziario 2016 è approvato in euro 18.254.135.404,52 in termini di competenza, comprensivo della quota di ripiano del maggiore

disavanzo generato per effetto del riaccertamento straordinario dei residui effettuato per adeguarli al principio generale della competenza finanziaria previsto dal decreto legislativo 118/2011 e del primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui per partite di giro euro 3.813.642.000,00.

3. Il totale generale della spesa della Regione per l'anno finanziario 2017 è approvato in euro 17.855.014.270,73 in termini di competenza, comprensivo della quota di ripiano del maggiore disavanzo generato per effetto del riaccertamento straordinario dei residui effettuato per adeguarli al principio generale della competenza finanziaria previsto dal decreto legislativo 118/2011 e del primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui per partite di giro euro 3.813.642.000,00.

4. Per l'esercizio finanziario 2015 è autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza e il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa di cui al comma 1, in conformità all'annesso prospetto delle spese di bilancio redatto per missioni, programmi e titoli.

5. Per l'esercizio finanziario 2016 è autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza di cui al comma 2 in conformità all'annesso prospetto delle spese di bilancio redatto per missioni, programmi e titoli.

6. Per l'esercizio finanziario 2017 è autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza di cui al comma 3 in conformità all'annesso prospetto delle spese di bilancio redatto per missioni, programmi e titoli.

7. Il totale generale programmatico della spesa della Regione per l'anno finanziario 2015 è approvato in euro 18.837.859.805,50 in termini di competenza, comprensivo della quota di ripiano del maggiore disavanzo generato per effetto del riaccertamento straordinario dei residui effettuato per adeguarli al principio generale della competenza finanziaria previsto dal decreto legislativo 118/2011 e del primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui per partite di giro euro 3.813.642.000,00, e in euro 25.215.273.366,79 in termini di cassa.

8. Il totale generale programmatico della spesa della Regione per l'anno finanziario 2016 è approvato in euro 18.254.135.404,52 in termini di competenza, comprensivo della quota di ripiano del maggiore disavanzo generato per effetto del riaccertamento straordinario dei residui effettuato per adeguarli al principio generale della competenza finanziaria previsto dal decreto legislativo 118/2011 e del primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui per partite di giro euro 3.813.642.000,00.

9. Il totale generale programmatico della spesa della Regione per l'anno finanziario 2017 è approvato in euro 17.855.014.270,73 in termini di competenza, comprensivo della quota di ripiano del maggiore disavanzo generato per effetto del riaccertamento straordinario dei residui effettuato per adeguarli al principio generale della competenza finanziaria previsto dal decreto legislativo 118/2011 e del primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui per partite di giro euro 3.813.642.000,00.

### Art. 3

(Bilancio di previsione finanziario della Regione Campania 2015-2017 a legislazione vigente)

1. E' approvato il bilancio di previsione finanziario a legislazione vigente della Regione Campania 2015-2017 che si compone ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 118/2011:

- a) del prospetto delle entrate per titoli e tipologie per gli anni 2015-2016-2017 (allegato 1);
- b) del prospetto delle spese per missioni, programmi e titoli per gli anni 2015-2016-2017 (allegato 2);
- c) del riepilogo generale delle entrate per titoli per gli anni 2015-2016-2017 (allegato 3);
- d) del riepilogo generale delle spese per titoli per gli anni 2015-2016-2017 (allegato 4);
- e) del riepilogo generale delle spese per missioni per gli anni 2015-2016-2017 (allegato 5);

- f) del quadro riassuntivo della gestione finanziaria (allegato 6);
- g) del prospetto degli equilibri di bilancio (allegato 7).

#### Art. 4

(Bilancio di previsione finanziario della Regione Campania 2015-2017 programmatico)

1. E' approvato il bilancio di previsione finanziario programmatico della Regione Campania 2015-2017 che si compone ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 118/2011:
  - a) del prospetto delle entrate per titoli e tipologie per gli anni 2015-2016-2017 (allegato 8);
  - b) del prospetto delle spese per missioni, programmi e titoli per gli anni 2015-2016-2017 (allegato 9);
  - c) del riepilogo generale delle entrate per titoli per gli anni 2015-2016-2017 (allegato 10);
  - d) del riepilogo generale delle spese per titoli per gli anni 2015-2016-2017 (allegato 11);
  - e) del riepilogo generale delle spese per missioni per gli anni 2015-2016-2017 (allegato 12);
  - f) del quadro riassuntivo della gestione finanziaria (allegato 13);
  - g) del prospetto degli equilibri di bilancio (allegato 14).

#### Art. 5

(Allegati al bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 118/2011 al bilancio di previsione finanziario della Regione Campania 2015-2017 sono allegati ed approvati:
  - a) il prospetto esplicativo del risultato d'amministrazione presunto (allegato 15 di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a) del d.lgs. 118/2011);
  - b) il prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato per gli anni 2015-2016-2017 (allegati 16a, 16b e 16c di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b) del d.lgs. 118/2011);
  - c) il prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2015-2016-2017 (allegati 17a, 17b e 17c di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c) del d.lgs. 118/2011);
  - d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento per l'anno 2015 (allegato 18 di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d) del d.lgs. 118/2011);
  - e) la nota integrativa (allegato 19 di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g) del d.lgs. 118/2011).
2. Ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 118/2011 al bilancio di previsione finanziario della Regione Campania 2015-2017 sono allegati ed approvati:
  - a) l'elenco delle spese obbligatorie (allegato 20 di cui all'articolo 39, comma 11, lettera a) del d.lgs. 118/2011);
  - b) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per le spese impreviste (allegato 21 di cui all'articolo 39, comma 11, lettera b) del d.lgs. 118/2011).
3. Ai sensi dell'articolo 58, comma 1 e dell'articolo 62, comma 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 al bilancio di previsione finanziario della Regione Campania 2015-2017 sono inoltre allegati ed approvati:
  - a) il piano di valorizzazione e alienazioni immobiliari e l'elenco dei beni immobili soggetti a valorizzazione e/o alienazione (allegato 22 di cui all'articolo 58, comma 1 della legge 112/2008);
  - b) la nota informativa nella quale sono evidenziati gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti dai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (allegato 23 di cui all'articolo 62, comma 8 della legge 112/2008).

## Art. 6

### (Disposizioni in materia di variazioni del bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 118/2011, con deliberazioni di Giunta regionale sono autorizzate le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:

- a) Iscrizione di risorse vincolate - l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste sono tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
- b) Compensative tra missioni per le risorse vincolate - variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o se le variazioni sono necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
- c) Compensative tra missioni per spese per il personale - variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;
- d) Compensative tra missioni per la cassa - variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;
- e) Fondo pluriennale vincolato da riaccertamento - le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 118/2011;
- f) Fondo di riserva per spese impreviste – i prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 48, lettera b) del decreto legislativo 118/2011;
- g) Reiscrizione del risultato di amministrazione per residui perenti - le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti;
- h) Reiscrizione di risorse vincolate - le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'articolo 42, commi 8 e 9 del decreto legislativo 118/2011.

2. Ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 118/2011, per i capitoli di spesa assegnati con deliberazione di Giunta alla loro responsabilità, i dirigenti della Giunta regionale, con proprio decreto, con esecutività differita all'avvenuta registrazione della variazione nelle scritture contabili dell'Ente, sono autorizzati ad effettuare le seguenti variazioni:

- a) Tra capitoli della medesima categoria o del medesimo macroaggregato - le variazioni del bilancio gestionale compensative tra capitoli di entrata della medesima categoria e tra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, assegnati con deliberazione di Giunta alla loro responsabilità; se la variazione interessa capitoli di bilancio assegnati a diverse Unità Operative Dirigenziali della medesima Direzione Generale, il decreto di variazione è di competenza del Direttore Generale, acquisiti i pareri favorevoli dei dirigenti delle Unità Operative Dirigenziali cui sono assegnati i capitoli oggetto di variazione;
- b) Partite di giro e conto terzi - le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni riguardanti i capitoli delle partite di giro e delle operazioni per conto di terzi assegnati con deliberazione di Giunta alla loro responsabilità;
- c) Fondo pluriennale vincolato - le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 118/2011, di competenza della Giunta;
- d) Fondo di riserva per spese obbligatorie – i prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'articolo 48, lettera b) del decreto legislativo 118/2011, con le modalità e i limiti definiti con apposita deliberazione di Giunta;
- e) Fondo di riserva di cassa – i prelievi dal fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 48, lettera c) del decreto legislativo 118/2011, con le modalità e i limiti definiti con apposita

deliberazione di Giunta;

f) Versamenti ai conti di tesoreria statale e ai depositi bancari intestati all'ente - le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

Art. 7

(Bilancio vigente e programmatico)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità nazionale 2015 le tabelle allegate al bilancio programmatico sostituiscono a tutti gli effetti le tabelle del bilancio a legislazione vigente.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

### Lavori preparatori

Proposta di legge ad iniziativa dell'Assessore Gaetano Giancane adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 622 del 12 dicembre 2014.

Acquisito dal Consiglio Regionale il 18 dicembre 2014, con il n. 573 del registro generale ed assegnata alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla I, III, IV, V, VI, VII e VIII Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 dicembre 2014.

### Note

*Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").*

### Note all'articolo 2.

#### Commi 1, 2, 3, 7, 8 e 9.

*Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42."*

### Note all'articolo 3.

#### Comma 1.

*Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 già citato nella nota all'articolo 2.*

*Articolo 11: "Schemi di bilancio".*

*Comma 1, lettera a): "1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati:*

- a) allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;"

### Note all'articolo 5.

#### Comma 1, lettere a), b), c), d), e) e comma 2, lettere a) e b).

*Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 già citato nella nota all'articolo 2.*

*Articolo 11 già citato nella nota al comma 1 dell'articolo 3.*

*Comma 3, lettere a), b), c), d) e g): "3. Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:*

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;"

*Articolo 39:* "Il sistema di bilancio delle regioni".

*Comma 11, lettere a) e b):* "11. Alla legge concernente il bilancio di previsione finanziario sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, e i seguenti documenti:

- a) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
- b) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, comma 1, lettera b)."

Comma 3, lettere a) e b).

*Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112:* "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria."

*Articolo 58:* "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali."

*Comma 1:* "1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio."

*Articolo 62:* "Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali."

*Comma 8:* "8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata."

### **Note all'articolo 6.**

Comma 1, lettere e), f), h) e comma 2, lettere c), d) ed e).

*Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118* già citato nella nota all'articolo 2.

*Articolo 3:* "Principi contabili generali e applicati".

*Comma 4:* "4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i

residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.".

*Articolo 42: "Il risultato di amministrazione".*

*Commi 8 e 9:* "8. Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.

9. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro il 31 gennaio, la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.".

*Articolo 48: "Fondi di riserva".*

*Comma 1, lettere b) e c):* "1. Nel bilancio regionale sono iscritti:

- b) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui alla lettera a), e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità;
- c) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui al comma 3.".

*Articolo 51: "Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale".*

"1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.

2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:

- a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
- b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel



provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;

d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4;

f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera b);

g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti.

3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.

4. Salva differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di competenza della giunta. Salvo differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti.

5. Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza.

6. Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva:

a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a);

b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;

c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato;

d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili;

e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali;

f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;

g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);

h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale

intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale.

8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza da un programma all'altro del bilancio con atto amministrativo.

9. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, allegato alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;

b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015."